

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2444 del 30/04/2024
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico con un ponte carrabile in attraversamento al Po di Volano, ubicato sul confine tra il Comune di Ferrara ed il Comune di Copparo, in località Sabbioncello San Vittore in Comune di Copparo (FE). Proc. Cod. FE23T0001 Richiedente: Comune di Copparo e Comune di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2526 del 29/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno trenta APRILE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico con un ponte carrabile in attraversamento al Po di Volano, ubicato sul confine tra il Comune di Ferrara ed il Comune di Copparo, in località Sabbioncello San Vittore in Comune di Copparo (FE).

Proc. Cod. FE23T0001

Richiedente: Comune di Copparo e Comune di Ferrara

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 19/01/2023 registrata al PG/2023/9927 del 19/01/2023 con cui l’ing. Cara Selma, nella qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Copparo, p.iva 00053930384, con sede in via Roma n. 28 e l’ing. Parenti Antonio, nella qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture Pianificazione Mobilità del Comune di Ferrara, p.iva 00297110389, con sede in via G. Marconi n. 39, hanno richiesto la concessione per occupazione di area demaniale con un ponte carrabile in attraversamento al Po di Volano, ubicato sul confine tra il Comune di Ferrara ed il Comune di Copparo, in località Sabbioncello San Vittore in Comune di Copparo (FE), individuata catastalmente come porzione d’acqua pubblica tra il foglio 140 del Comune di Copparo (FE) e il foglio 186 e il foglio 187 del Comune di Ferrara;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 38 del 15/02/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 816 del 08/03/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/41815 del 08/03/2023 e successiva nota in atti al prot. PG/2024/33548 del 21/02/2024) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il Comune di Copparo ha versato con mandato di pagamento n. 2012 del 12/08/2022 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Copparo ed il Comune di Ferrara, in qualità di concessionari, sono esentati dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Copparo ed il Comune di Ferrara sono altresì esentati dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune Copparo, p.iva 00053930384, ed al Comune di Ferrara, p.iva 00297110389, in solido, fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme urbanistico-edilizie dei Comuni in esame e dalle norme relative al collaudo delle opere pubbliche, la concessione per un

ponte carrabile in attraversamento al Po di Volano sito sul confine tra il Comune di Ferrara ed il Comune di Copparo, in località Sabbioncello San Vittore in Comune di Copparo (FE), catastalmente individuato come porzione d'acqua pubblica tra il foglio 140 del Comune di Copparo (FE) e il foglio 186 e il foglio 187 del Comune di Ferrara, codice pratica FE23T0001;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 18/04/2024 (Comune di Copparo) e in data 19/04/2024 (Comune di Ferrara) (PG/2024/76161 del 24/04/2024);
4. di esentare il Comune di Copparo ed il Comune di Ferrara, in qualità di concessionari, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Copparo ed il Comune di Ferrara dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il Comune di Copparo ha versato con mandato di pagamento n. 2012 del 12/08/2022 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio

Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

*(firmato digitalmente)*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune Copparo, p.iva 00053930384, ed al Comune di Ferrara, p.iva 00297110389, (cod. pratica FE23T0001).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata catastalmente come porzione d'acqua pubblica tra il foglio 140 del Comune di Copparo (FE) e il foglio 186 e il foglio 187 del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso ponte carrabile in attraversamento al corso d'acqua.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2042**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali,

almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE23T0001;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 816 del 08/03/2023 nota prot. PG/2023/41815 del 08/03/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Ferrara:

*“1. L'opera consiste in un ponte carrabile a doppia corsia in attraversamento al Po di Volano, composto da una struttura a due campate, della lunghezza di m 38,65 e larghezza di m 8,30, ubicato sul confine fra il Comune di Ferrara e il Comune di Copparo, all'altezza della loc. Sabbioncello San Vittore in Comune di Copparo FE, come da elaborati allegati prot. n. 17/02/2023.0009210, parte integrante del presente atto.*

*2. L'area sul quale insiste il ponte è catastalmente ubicata ai fgg 186 e 187 del Comune di Ferrara e al fg 140 del Comune di Copparo FE.*

*3. L'opera deve essere conforme a quanto dichiarato nella istanza di concessione e alla documentazione tecnica depositata presso questo Ufficio. Ogni modifica o intervento da eseguire sulla struttura ponte, oggetto del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno -Ufficio Territoriale di Ferrara.*

*4. I Comuni Richiedenti rimangono completamente responsabili dell'opera, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa della presenza del manufatto in argomento verrà imputato ai Richiedenti.*

*5. I Comuni Richiedenti dovranno farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione spontanea che crescerà sulla scarpata a fiume, per un tratto di 10 (dieci) metri a monte e 10 (dieci) metri a valle, in destra e sinistra idraulica, provvedendo ad eseguire interventi periodici di sfalcio e abbattimento di esemplari arborei, qualora gli stessi*

*risultassero di pericolo per la viabilità o per la navigazione sul Po di Volano, nel caso dovessero cadere in acqua o fossero in procinto di cadere.*

*6. I Comuni Richiedenti hanno l'obbligo di mantenere la segnaletica esistente relativa alla navigazione e, in caso di necessità, aggiornarla sulla base delle indicazioni che questa Agenzia vorrà impartire;*

*7. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile- Ufficio Territoriale di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori sulle sponde e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico dei Comuni Richiedenti.*

*8. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.*

*9. Questa Agenzia, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

*10. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, questa Agenzia può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte dei Richiedenti a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nelle sponde e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questa Agenzia.*

*11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica, R.D. 523 del 25/07/1903."*

2. Si riporta integralmente la nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile - Servizio di Ferrara avente per oggetto “Risposta a richieste di chiarimenti, nota Arpae prot. n. PG/2023/0180935 del 24/10/2023”:


*“In relazione all’oggetto, relativamente alla Determinazione Dirigenziale emessa da questo Ufficio Territoriale, DD n. 816 dell’8/3/2023, si comunica quanto segue:*

- al punto 7 del disciplinare, laddove è indicato ‘L’A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile- Ufficio Territoriale di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell’alveo, fontanazzi e cedimenti spondali’ si ritiene che la responsabilità sia da attribuire ai gestori del ponte o, in alternativa, allo scrivente Ufficio in relazione alla causa che può aver provocato il danno, da individuare sulla scorta di approfondimenti e valutazioni tecniche da effettuare in seguito ad eventi eccezionali, ovvero, se il danno è provocato dalla presenza delle spalle del ponte o comunque della struttura del ponte stesso, la responsabilità sarà a carico dei Comuni concessionari;*
- al punto 7 del disciplinare, laddove è indicato ‘I lavori sulle sponde e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell’opera ammessa sono a totale carico dei Comuni Richiedenti’ si chiarisce l’inequivocabilità della disposizione che mette in carico a i Comuni tutti i lavori necessari per il mantenimento e la manutenzione del manufatto ogni qualvolta sia necessario, a proprie cure e spese, presentando un progetto di sistemazione/ristrutturazione allo scrivente;*
- al punto 10 del disciplinare viene genericamente indicato che per motivi di sicurezza idraulica e pubblica incolumità si potrebbe richiedere al titolare di concessione di rimuovere o modificare l’opera stessa: trattandosi di un ponte stradale, infrastruttura indispensabile, non verrà richiesto questo provvedimento; allo stesso tempo, però, se si dovessero verificare situazioni tali che richiedano interventi sul manufatto perché la sua presenza provoca erosioni spondali e/o alle OO.II., i Comuni intestatari della concessione si dovranno attivare per eliminare il problema, sia intervenendo sul ponte sia sulle scarpate arginali o spondali, con le modalità che questo Ufficio*

*Territoriale ritiene di dover impartire.”*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**